

TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER I REFERENDUM.

Per i soli referendum, gli elettori residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori, permette all'elettore di votare in Italia, **previa apposita e tempestiva comunicazione**, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.

In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, deve essere esercitato **entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum** e cioè entro **giovedì 10 aprile 2025**, utilizzando il modello allegato (**Modulo_di_opzione_Referendum_2025**).

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.